



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

PROVVEDIMENTO N. 30

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP). ART. 37, REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

IL SINDACO

Visto l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

Dato atto che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, par. 1, lett. a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, par. 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, par. 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che questo Comune:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

Dato atto che all'esito di apposita procedura per la stipula di un contratto di servizi, si è valutato il possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, da parte dell'operatore economico COMPET-E S.R.L. (P.IVA 02760970042) con sede a BRA Fraz. Bandito (CN), Via Don Luigi Orione, 202/G, nella persona di Elisa Bruno come da Determinazione n. 347 in data 22/05/2025

Dato atto che la contrattualizzazione è prevista a fare data dalla scadenza del precedente DPO il 24/05/2025;

DESIGNA

Responsabile della Protezione Dati (RPD) di questo Comune, per il periodo dal 25/05/2025 al 30/06/2027, all'operatore economico COMPET-E S.R.L. (P.IVA 02760970042) con sede a BRA Fraz. Bandito (CN), Via Don Luigi Orione, 202/G nella persona del referente D.ssa Elisa Bruno giusto contratto di servizi specialistici approvato con determinazione n. 347 in data 22/05/2025

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da questo Comune.

Questo Comune si impegna a:

- a) collaborare con l'RPD al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella area riservata del sito web comunale e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

I dati di contatto saranno altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e trasmesso all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo pretorio informatico dell'Ente.

Mondovì, li 30/05/2025

IL SINDACO
LUCA ROBALDO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa